



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

ORDINANZA n. 185 del 01-11-2024

Oggetto: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, evidenzia che per salvaguardare la salute della popolazione e degli ecosistemi nel loro complesso è necessario migliorare lo stato della qualità dell’aria, fissando, fra l’altro i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente e prevedendo misure di riduzione delle emissioni;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che ha classificato i comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti e ha elencato un insieme di misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell’aria prevedendo per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell’atmosfera;
- la Regione Veneto con DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020, in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010, ha approvato una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Valdobbiadene come appartenente alla zona “*IT0524 Zona pedemontana*” non appartenente alle zone agglomerato;

CONSIDERATO che:

- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l’Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea -Approvazione*” sono state approvate azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell’aria da estendere urgentemente al territorio regionale; tali misure riguardano in particolare i settori:
 - Agricoltura: ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM₁₀ secondaria;
 - Trasporti: con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM₁₀ primario derivante dall’utilizzo di mezzi inquinanti;
 - Energia: con interventi volti a ridurre le emissioni di PM₁₀ primario derivante dalle combustioni di biomasse;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 sono stati formulati indirizzi inerenti l’applicazione delle misure straordinarie approvate con la citata delibera regionale n. 238/2021 relativamente alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti;

-il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

CONSIDERATO che:

- le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili *Mappe di previsione PM₁₀* elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM₁₀, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM₁₀ al seguente indirizzo Internet: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php;
- l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM₁₀:

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero -pari a 50 g/m ³ - della concentrazione di PM ₁₀	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 g/m ³ della concentrazione di PM ₁₀	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 g/m ³ della concentrazione di PM ₁₀	Colore Rosso

CONSIDERATO inoltre che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello o del 2° livello di allerta arancio o rosso, invierà una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM₁₀;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino alla cessazione dei livelli di allerta con dati misurati e osservati;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi in data 3 ottobre 2024 durante il quale sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria e valutate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2024/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 2 maggio 2024 con la quale sono stati adottati i documenti inerenti alla proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica prevista dal procedimento di approvazione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione delle sentenze del 10 Novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR n. 238/2021" con la quale sono state estese, fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera le misure di divieto e limitazione, già elencate nell'allegato B della DGR n. 238 del 2 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24 dicembre 2020 con la quale vengono approvati i criteri e le modalità per individuare le aree del territorio comunale ove sia consentita la combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali:

- pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione in base alle linee guida regionali elaborate nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015) che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;
- presentazione da parte degli interessati, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo, di apposito modulo di autocertificazione corredato di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35% all'interno dei mappali interessati dall'attività di bruciatura in deroga;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 *Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale viene previsto tra l'altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;

VISTO il regolamento di Polizia rurale-Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione patate e biomasse così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

VISTO l'articolo 1, comma 236 della legge n.205 del 2017, così come modificato dal decreto legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella legge n. 38 del 25 marzo 2024 che prevede che l'Istat pubblici con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e che i dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istat siano presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione;

ATTESO che il Comune di Valdobbadiene ha una popolazione residente inferiore a 10000 abitanti, è un comune policentrico essendo costituito da sei frazioni i cui centri abitati sono attraversati da strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi, non è dotato di un servizio di trasporto pubblico urbano adeguato e non è tenuto pertanto all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico;

- presenta un'altitudine massima di m. 1.569 e minima di m. 152 sul livello del mare, ed è classificato parzialmente montano;

-ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modifiche e integrazioni è classificato in zona E;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

- 1. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE "3 STELLE"- in allerta verde e**

DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE “4 STELLE”- in allerta arancio e rosso in base alla classificazione introdotta dal decreto ministeriale n. 186/2017 per il riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi;

2. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dall’unità periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili, come da criteri approvati con la citata Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 24 dicembre 2020:

-pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione in base alle linee guida regionali elaborate nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015) che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;

-presentazione da parte degli interessati, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo, di apposito modulo corredato di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35% all’interno dei mappali interessati dall’attività di bruciatura in deroga;

L’attività di bruciatura in deroga dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate ed in assenza di vento;
- l’attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune ed autocertificata dagli interessati, secondo apposita modulistica reperibile nel sito internet comunale;
- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2025, in orario diurno: mezz’ora prima del sorgere del sole e fino a mezz’ora dopo il tramonto;

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenti;
- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- ulteriore deroga al divieto di cui sopra è prevista per l'accensione dei tradizionali falò tradizionali (Panevin), il 5 e 6 gennaio 2025 in quanto considerati di consolidata tradizione popolare con spiccata valenza sociale, purché di dimensioni al massimo di 4 m di altezza e con diametro alla base non superiore a 3 m, nel numero massimo di uno per ogni frazione del territorio comunale, per i quali sia stata presentata Segnalazione certificata di inizio attività entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli, in condizioni in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m³) della concentrazione di PM₁₀, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

3. LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE ai seguenti limiti:

- a. 19 °C +2° C di tolleranza negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
- b. 17 °C + 2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m³) della concentrazione di PM₁₀ è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.

Tali disposizioni non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

4. OBBLIGO DI UTILIZZO, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

5. DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI IN CONDIZIONI DI ALLERTA SUPERIORE A VERDE per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

INVITA

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1,3,4 e 5 della presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, che le violazioni alle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza siano punite con le sanzioni amministrative da € 80,00 a € 480,00 così come previsto dal regolamento di Polizia rurale-Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 2024;

- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua adozione e avrà efficacia fino al 30 aprile 2025 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

AVVERTE

- 1) che il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Giovanna Carla Maddalosso, responsabile della IV^a Unità Organizzativa *Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale*, presso l'Ufficio sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 1, Valdobbiadene (TV);
- 2) che gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- all'Ufficio "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale" e "Gestione del Territorio" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Valdobbiadene (TV);
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Valdobbiadene (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- all'Azienda ULSS n.2;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle associazioni di categoria degli agricoltori.

AVVERTE ALTRESÌ

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

-ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Il sindaco
Fregonese Luciano